

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGI REGIONALI

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.4.1975, N. 30

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.4.1975, n. 30".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 8.4.1975, n. 30, è così sostituito:

"L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri e agli enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento nonchè agli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica che da almeno un ventennio abbiano svolto corsi di formazione professionale di carattere socio-sanitario".

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostituito come segue :

"Alla domanda in carta legale, devono essere allegati:

- a) la deliberazione di istituzione della scuola;
- b) il regolamento della scuola adottato secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;
- c) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;
- d) l'elenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;
- e) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonchè delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;
- f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso;
- g) il piano finanziario delle spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento della scuola;
- h) l'indicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora l'ente non ne disponga direttamente.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Alla predetta domanda deve altresì essere allegato il parere del Medico provinciale competente per territorio nonchè, nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto h), l'attestazione dell'ente presso il quale sarà svolto il tirocinio circa la propria disponibilità in ordine ai servizi da mettere a disposizione degli allievi".

Art. 3

L'art. 3 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostituito dal seguente :

"Art. 3 Autorizzazione

La determinazione relativa alla istituzione della scuola, viene assunta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di sanità di cui all'art. 7 della legge regionale 17.8.1974, n. 28.

Con la deliberazione di autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle esigenze occupazionali del settore.

A richiesta degli enti interessati, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può determinare annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a ciascun corso".

Art. 4

All'art. 4 della legge regionale 8.4.1975, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

"In tale caso i corsi in via di svolgimento, anche se pluriennali, debbono essere portati a compimento e la Giunta regionale potrà disporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 5

L'art. 5 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostituito dal seguente:

"L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle leggi vigenti, è subordinata al superamento di un colloquio tendente ad accertare l'idoneità del candidato.

Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione della scuola".

Art.. 6

L'art. 8 della legge regionale 8.4.1975, n. 30, è sostituito dal seguente :

"Le scuole di cui all'art. 1 della legge regionale 8.4.75, n. 30 sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurarne l'autonomia funzionale.

Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dall'ente e può adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nell'ambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

Tali provvedimenti sono recepiti dal Consiglio di Amministrazione dell'ente con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

- Il Consiglio di gestione della scuola è composto:
- dal Presidente dell'ente che ha istituito la scuola o da un consigliere delegato con funzione di Presidente; in caso di decadenza dall'incarico di Presidente o da consigliere del Consiglio di Amministrazione il nuovo Consiglio provvederà alla sostituzione del Presidente del Consiglio di gestione;
 - da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola, designato dal Sindaco;
 - da un rappresentante designato dalla Giunta regionale;
 - da un rappresentante della Federazione lavoratori ospedalieri o, in mancanza, dell'organizzazione sindacale più rappresentativa operante nell'ente che ha istituito la scuola;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- da un rappresentante del Provveditorato agli Stu
di:
- dal direttore didattico della scuola;
- dal direttore sanitario dell'ente ospedaliero ov
vero, se trattasi di ente diverso, da un diretto
re sanitario di ospedale.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque an
ni ed è nominato con deliberazione del Consiglio di Am
ministrazione dell'ente.

Decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione,
il Consiglio di gestione può validamente insediarsi con
la presenza della maggioranza dei componenti.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario
dell'ente che ha istituito la scuola o il corso, inca
ricato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente stes
so.

Ai componenti del Consiglio di gestione è dovuta
una indennità di presenza di L. 10.000= a seduta per non
più di dodici sedute annue e per ogni scuola.

Per i componenti non residenti nel comune ove ha
sede il Consiglio di gestione compete il trattamento e-
conomico di missione dell'ente di appartenenza nonchè il
rimborso delle spese di viaggio.

Per i componenti estranei alla Pubblica Ammini-
strazione competerà il trattamento di missione previsto
per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della leg
ge 18.12.73, n. 836.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è con-
cessa con provvedimento dell'ente che ha istituito la
scuola o il corso".

Art. 7

L'art. 9 della legge regionale 8.4.75, n. 30 è so-
stituito dal seguente:

"Spetta al Consiglio di gestione:

- la nomina degli insegnanti;
- il controllo del numero delle ore di insegnamento;
- l'iscrizione e la missione degli studenti;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Il regolamento della scuola determina gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto".

Art. 8

All'art. 10 della legge regionale 8.4.75, n. 30, sono aggiunti il terzo e quarto comma:

"Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente pubblico.

L'ammontare annuo dell'assegno di studio sarà determinato con deliberazione della Giunta regionale e sarà corrisposto in via posticipata.

Art. 9

L'art. 11 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è abrogato.

Art. 10

L'art. 12 della legge regionale 8.4.75, n. 30, assume il seguente titolo:

"Attribuzione degli assegni di studio".

Art. 11

Contributi finanziari della Regione

Le spese occorrenti agli enti ospedalieri per lo impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi nonché per l'erogazione delle provvidenze ed assegni di studio di cui all'art. 10 della legge regionale 8.4.75, n. 30, integrato dall'art. 7 della presente legge, fanno carico al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi della lettera d) dell'art. 9 della legge regionale 20.1.75, n. 6.

L'erogazione del finanziamento è deliberato dalla Giunta regionale sulla base del piano annuale determinato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20.1.75, n. 6.

A favore degli altri enti la Giunta regionale potrà erogare, nei limiti dello stanziamento a tale scopo previsto in bilancio, contributi in misura non superiore al 50% delle spese di cui al precedente primo comma.

Art. 12

Libretto personale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verrà munito di un libretto personale nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.

Nel libretto personale dovranno essere specificati in particolare:

- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;
- notizie dettagliate sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;
- i risultati delle prove d'esame sostenute;
- una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il modello del libretto personale è approvato dalla Giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione.

Art. 13

Modalità del tirocinio

Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della preparazione nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio.

Art. 14

Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle Sezioni staccate

Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguarsi alle norme regionali vigenti in materia nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.

A tal fine la Giunta regionale delibera il relativo riconoscimento.

Le sezioni staccate di scuole operanti nel settore parasanitario, al termine dei corsi in via di svolgimento, sono soppresse.

Gli enti presso i quali sono ubicate tali sezioni staccate possono chiedere, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, la loro conversione in scuole autonome, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Art. 15

Indennità oraria di docenza

Per le scuole o i corsi istituiti da enti ospedalieri il Consiglio di gestione, d'intesa con l'Amministrazione dell'ente, può disporre per esigenze assistenziali che l'attività didattica venga svolta al di fuori

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

dell'orario di servizio ordinario.

In tale caso al docente competerà esclusivamente un'indennità oraria da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale.

La Giunta regionale determinerà, in ogni caso, la indennità da corrisponderci a quei docenti non dipendenti ospedalieri.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1977 a L. 100.000.000=, si fa fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 denominato "Contributi a favore di scuole per personale sanitario ausiliario istituite da Enti pubblici non ospedalieri" dotato dello stanziamento di L. 100.000.000= ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al Cap. 307 del bilancio stesso.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa:

- a) Variazioni in aumento: Cap. 275/bis - Contributi a favore di scuole per personale sanitario ausiliario istituite da Enti pubblici non ospedalieri L. 100.000.000=
- b) Variazioni in diminuzione: -Cap. 307 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione (11.3. - 511) L. 100.000.000=

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 26 luglio 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone